

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEL 15/07/2020

**Oggetto: Difesa in giudizio avverso ricorso al Corte di Cassazione relativo alla gara CRAS
“Procedura ristretta, in forma centralizzata per l'affidamento del servizio di lavanoleggio e
ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende sanitarie
e Ospedaliere della Regione Umbria” - Accettazione preventivo e conferimento incarico
Avv. Mario Rampini.**

Premesso che:

- con Determina dell'Amministratore Unico del 13 giugno 2018 e stante le motivazioni riportate nella stessa, è stato affidato all'Avv. Mario Rampini l'incarico di difesa in giudizio avanti al TAR dell'Umbria in merito al ricorso proposto dall'impresa SO.GE.SI. S.p.a. per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di aggiudicazione ad altra impresa della procedura di gara, in forma ristretta centralizzata, per l'affidamento dei " *Servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria*", bandita da Umbria Salute e Servizi - CRAS;
- con Determina dell'Amministratore Unico del 30 ottobre 2018 è stato affidato sempre all'Avv. Mario Rampini l'incarico di difesa in giudizio avanti al Consiglio di Stato proposto dalla SO.GE.SI. S.p.a. per l'annullamento, previa sospensione, della sentenza del TAR per l'Umbria n. 477 del 07.08.2018, che ha respinto il ricorso n. 253/2018 proposto dalla suddetta impresa, dando così ragione alle decisioni assunte da Umbria Salute e Servizi nel corso della gara per l'affidamento del servizio;
- con Determina dell'Amministratore Unico del 16 marzo 2020 è stato affidato al professionista anche l'incarico di difesa in giudizio avanti il Consiglio di Stato in merito al ricorso ex artt. 106 c.p.a. e 395, n.4, c.p.c. per la revoca, previa sospensione, della sentenza del C.S. n. 1470 del 02.03.2020, che ha respinto il ricorso n. 6905/2018 avverso la sentenza del TAR Umbria n. 477 del 07.08.2018;

- in data 03 luglio 2020 è pervenuto ad Umbria Salute e Servizi il ricorso alla Corte di Cassazione intentato dalla impresa So.Ge.Si. S.p.a. per cassare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1470/2020 del 2 marzo 2020 relativa alla procedura bandita da Umbria Salute e Servizi –CRAS “Affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria”, rimettendo le parti innanzi al Consiglio di Stato per addivenire ad una nuova decisione;
- considerato i precedenti affidamenti all'Avv. Rampini nei vari giudizi e l'esito positivo degli stessi appare logico affidare a tale professionista anche la difesa relativa all'ulteriore giudizio sopra esposto;
- l'Avvocato Rampini, su richiesta di Umbria Salute e Servizi, ha presentato il proprio preventivo di spesa relativo al giudizio avanti al Corte di cassazione, per un importo pari ad Euro 12.000,00 oltre CAP, IVA e meno ritenuta di acconto oltre spese di domiciliazione € 400,00;
- l'Assemblea dei Soci di Umbria Salute e Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto, con propria Delibera, ha autorizzato la società sia a resistere nel giudizio promosso con il suddetto ricorso dalla So.Ge.Si. S.p.a., sia ad affidarne la difesa all'Avv. Mario Rampini e ad accettarne la relativa offerta economica.

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DECIDE

- di resistere nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione promosso dall'impresa SO.GE.SI. S.p.a per cassare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 1470/2020 del 2 marzo 2020 relativa alla procedura bandita da Umbria Salute e Servizi –CRAS “Affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria”, rimettendo le parti innanzi al Consiglio di Stato per addivenire ad una nuova decisione;

- di affidare all'Avv. Mario Rampini, la difesa nel suddetto giudizio riconoscendo al professionista per la difesa avanti al Consiglio di Stato un importo pari a Euro Euro 12.000,00 oltre CAP, IVA e meno ritenuta di acconto oltre spese di domiciliazione € 400,00;
- di conservare la documentazione di riferimento agli atti della presente determinazione.

L'Amministratore Unico
F.to Arch. Umberto Piccioni